

STATUTO

SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BUSSOLENGO VR VIA PIETRO
VASSANELLI 11

Numero REA: VR - 241623

Codice fiscale: 02466410236

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B al numero 15.707 di Raccolta.

**STATUTO DELLA
"SPAZIO APERTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA**

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Bussolengo (VR), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese, la Società cooperativa denominata

"SPAZIO APERTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di cui sopra non comporta modifica del presente statuto.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

**TITOLO II
SCOPO - MUTUALITA' - OGGETTO**

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, così come previsto dall'art. 1 comma 1 lettera a) della legge 08.11.1991 n. 381.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, si propone di cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori .

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei Buoni Postali Fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
 - d) in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- Le variazioni che eventualmente verranno apportate dalla legge ai parametri sopra indicati avranno effetto anche sui suddetti limiti, intendendoli modificati dalla legge medesima.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto, in appalto o in convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività socio-sanitarie ed educative:

- (1) servizi socio sanitari, educativi, di assistenza domiciliare, o ambulatoriale, o in comunità e simili a favore di anziani e adulti fragili, persone con dipendenze, persone che vivono con l'HIV o altre tipologie di malattie, (persone con disabilità), minori e giovani;
- (2) servizi rivolti ai minori e alle loro famiglie in asili nido, asili aziendali, nidi famiglia, nidi integrati, centri infanzia, scuole di ogni grado e strutture similari;
- (3) servizi di accoglienza residenziale e semi-residenziale (centro diurno) per persone anziane autosufficienti e non autosufficienti, persone con disturbi psichiatrici, persone in stato di disagio sociale, nonché persone richiedenti protezione internazionale, in residenze protette e/o semi-protette, centri di servizi (case di riposo), comunità alloggio e simili;
- (4) servizi di accoglienza sia residenziali che in centro diurno e domiciliari, rivolti a persone con malattie degenerative;
- (5) servizi "Centri Estivi Ricreativi" rivolti a minori;
- (6) servizi di riabilitazione ed attività rieducative rivolte alla persona;
- (7) attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure presso centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici e privati;
- (8) servizi di mensa, preparazione e distribuzione pasti, nello svolgimento delle attività dell'oggetto sociale;
- (9) attività di formazione diretta, organizzazione corsi di formazione specializzati, organizzazione convegni, incontri e altre manifestazioni inerenti alle attività dell'oggetto sociale;
- (10) servizi di consulenza per la promozione, la realizzazione e lo sviluppo di realtà operanti nelle attività dell'oggetto sociale;
- (11) servizi di produzione e commercializzazione di pubblicazioni, libri, riviste specializzate e qualsiasi altro strumento atto a diffondere e promuovere una cultura sanitaria, sociale ed educativa, dell'infanzia, dei minori, degli adulti fragili, delle famiglie, degli anziani, delle persone con disabilità, di pace e solidarietà;
- (12) attività di sensibilizzazione e promozione delle strutture pubbliche e private

operanti nel territorio sulle tematiche dell'accoglienza e dei bisogni socio sanitari ed educativi delle persone;

(13) attività di promozione e di sensibilizzazione delle istituzioni a favore delle persone fragili, deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

(14) progettazione di servizi sperimentali ed innovativi rivolti a minori, giovani, adulti con fragilità, famiglie, anziani o intere comunità;

(15) attività di "*fundraising*" per tutte le attività previste dall'oggetto sociale della Cooperativa;

(16) attività di gestione di servizi bibliotecari, librerie, mostre, eventi culturali o qualsiasi altra attività volta a sostenere e diffondere la cultura sanitaria, sociale, psicologica ed educativa trasversale a tutti i target descritti nell'oggetto sociale;

(17) gestione di servizi sanitari svolti in modo diretto, indiretto, in convenzione o in collaborazione con altre cooperative, o attraverso consorzi, associazioni temporanee di imprese, contratti di rete, o altre forme associative, quali:

(a) gestione di ospedali di comunità, hospice HRSA;

(b) gestione di reparti di qualsiasi specialità medica (quali, a mero titolo esemplificativo: lungodegenza, riabilitazione);

(c) gestione di ambulatori e studi diagnostici di qualsiasi tipo, quali radiologia, dentistici, medici, infermieristici, fisiatrici, di logopedia, pediatri, ambulatori polifunzionali anche attrezzati ad effettuare prelievi del sangue e conseguentemente le analisi di laboratorio di tutti i tipi, parafarmacie (nel rispetto dei requisiti di legge);

(d) gestione e organizzazione di tutti i servizi sanitari e sociali erogabili a domicilio, quali, a mero titolo esemplificativo, l'assistenza di servizi di "*Assistenza Primaria Territoriale*" sia a livello ambulatoriale territoriale che a domicilio e in strutture sanitarie (quali ospedali di comunità e hospice e reparti di lungo degenza e di assistenza post operatoria);

(e) gestione e organizzazione di tutte le attività caratterizzanti un pronto soccorso, dalle attività di trasporto a quelle cure in emergenza a bordo e Domiciliare Integrata (ADI) ed in particolare:

(i) ADI - A: assistenza domiciliare riabilitativa sanitaria

(ii) ADI - B: assistenza domiciliare infermieristica sanitaria

(iii) ADI - C: assistenza domiciliare programmata sanitaria

(iv) ADI - D: assistenza domiciliare integrata sanitaria (cure palliative)

(v) ADI - E: assistenza ospedaliera a domicilio (sanitaria)

(vi) ADI - con intervento socio assistenziale;

(f) gestione di qualsiasi tipo di mezzo di trasporto e di strutture mobili attrezzate per la medicina di urgenza;

(g) gestione di centri per la cura della corretta alimentazione, dietetico nutrizionali, centri per la cura della persona, centri sportivi e fitness e centri benessere, anche attraverso la collaborazione di medici specialistici e non, personale ausiliario per l'attività di supporto medico e specializzato;

(h) servizi di pulizie, guardaroba, lavanderia, nonché segreteria, archiviazione, elaborazione dati, in funzione e collegati alle attività dell'oggetto sociale.

Oltre a quanto sopra previsto, la cooperativa potrà svolgere tutte le attività previste dal d.lgs n. 112/2017 e successive modifiche e integrazioni e tutte le attività previste dalla L.R. Veneto 22/2002 e successive modifiche ed integrazioni. La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o, comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la

realizzazione dell'oggetto sociale sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; per le medesime finalità potrà contrarre mutui, aperture di linee di credito ed anticipazioni in conto corrente o altra forma tecnica, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito e Società Finanziarie; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- (i) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- (ii) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- (iii) contribuiscono alla formazione del capitale sociale.

Possono essere soci cooperatori le persone appartenenti alle seguenti categorie :

- (1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- (2) soci volontari, vale a dire persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/1991 e nei limiti previsti dalla legge;
- (3) soci fruitori, vale a dire persone fisiche o giuridiche che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.
- (4) soci onorari, vale a dire persone fisiche individuate tra figure di alto livello morale o di conoscenza, che diano lustro alla Cooperativa, ovvero individuate tra ex

soci cooperatori, i quali, pur non potendo più partecipare allo scambio mutualistico diretto, hanno contribuito e partecipato negli anni alla vita della Cooperativa. Quindi, il socio onorario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, non può avere diritto di voto in assemblea, non può essere eletto amministratore, né partecipare alla ripartizione di ristorni o dividendi.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La categoria speciale dei soci cooperatori potrà essere costituita in ragione del seguente interesse dei medesimi soci:

(a) alla loro formazione professionale;

(b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di interesse alla formazione potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto, quelle di seguito specificate a seconda dell'interesse.

Nel caso di interesse alla formazione:

(a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:

- (a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- (b) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- (c) l'inosservanza dei doveri e delle direttive impartite dai responsabili.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o di inserimento fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- (a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- (b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- (c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- (d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- (e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- (f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrato contenuta nell' articolo 44 del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti (b), (c), (d), (e) ed (f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- (a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- (b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge o dallo statuto, i soci sono obbligati:

- (a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;
- (b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- (1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

(2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio :

- (a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- (b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- (c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere secondo le disposizioni di legge.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- (a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- (b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- (c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- (d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- (e) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- (f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione secondo le disposizioni di legge.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono regolate secondo le disposizioni di legge.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma di legge, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento è effettuato entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere (b), (c), (d), (e) ed (f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata da apposito regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV **STRUMENTI FINANZIARI**

Art. 16 (Norme applicabili)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 codice civile.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 17 (Imputazione a capitale sociale)

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 25 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 (Trasferibilità dei titoli)

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

Art. 19 (Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori)

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 25, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero

amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Art. 20 (Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori)

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 19. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del codice civile.

La delibera di emissione di cui al precedente articolo 19, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437 - bis e seguenti, codice civile, per un

importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 21 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 20.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Art. 22 (Diritti di partecipazione alle assemblee)

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 30 e seguenti del presente Statuto.

Art. 23 (Strumenti finanziari di debito)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- (1) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- (2) le modalità di circolazione;
- (3) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

(4) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 22.

Art. 24 (Soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- (a) l'importo complessivo dell'emissione;
- (b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- (c) il termine minimo di durata del conferimento;
- (d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- (e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera (d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 25 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

(a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato :

(1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti di legge. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

(2) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori;

(3) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

(4) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

(b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 27 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

(c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

(d) dalla riserva straordinaria;

(e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società .

Art. 26 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 27 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- (a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge;
- (b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- (c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.1992 n. 59;
- (d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
- (e) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 28.
- (f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

Art. 28 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci, anche prelevandone, dall'utile netto d'esercizio, un importo determinato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento.

Il ristorno potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta ad integrazione dei trattamenti economici;
- aumento gratuito del capitale sociale detenuto da ciascun socio.

Il ristorno è ripartito tra i soci proporzionalmente alla qualità ed alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri, singolarmente presi o combinati tra loro, stabiliti dal regolamento o, in mancanza di questo, dall'Assemblea dei soci convocata in sede di delibera di approvazione del bilancio e di destinazione dell'utile di esercizio, anche a titolo di ristorno, in rapporto al quale, dei soci, devono essere considerate:

- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- la qualifica/professionalità;
- i compensi erogati;
- il tempo di permanenza nella società;
- la tipologia del rapporto di lavoro;
- la produttività.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 29 (Organi)

Sono organi della Società:

- (a) l'Assemblea dei soci;
- (b) Il Consiglio di Amministrazione;
- (c) il Collegio Sindacale, se nominato.

Art. 30 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'Assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 31 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- (1) approva il bilancio e destina gli utili secondo le disposizioni di legge, anche prevedendo una parte a ritorno a favore dei soci, nei limiti e secondo le disposizioni del presente Statuto;
- (2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone i criteri imposti dalla legge e dal presente statuto;
- (3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa stabilendone i criteri imposti dalla legge e dal presente statuto;
- (4) delibera sulla emissione degli strumenti finanziari previsti al Titolo IV;
- (5) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;
- (6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- (7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- (8) approva i regolamenti interni;
- (9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci
- (10) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- (11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 27. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su

proposta dell'Organo Amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 32 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Sono fatte salve inderogabili disposizioni di legge o altre disposizioni del presente statuto che per determinate deliberazioni prevedano diverse maggioranze.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

(a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 33 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 34 (Voto)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o al numero dei propri associati o soci.

Per i soci finanziatori, possessori di azioni di partecipazione e sovventori si applicano le disposizioni contenute nel titolo IV.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 35 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 36 (Organo Amministrativo)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori al titolo IV, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 37 (Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo)

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- a) assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- b) propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del codice civile;
- c) predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa

ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;

e) relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies codice civile.

L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Gli amministratori o il Comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 38 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo e-mail, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni dell'Organo Amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione vengono adottate mediante deliberazione collegiale con la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 39 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza

del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 40 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 41 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo Amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo Amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 42 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea. Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Il compenso annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 43 (Revisione Legale)

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, a scelta dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore legale o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi, e l'incarico scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'attività di revisione legale è documentata dall'organo di revisione legale in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis del codice civile l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, in tale caso il Collegio Sindacale sarà costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

**TITOLO VII
CONTROVERSIE**

Art. 44 (Clausola di conciliazione ed arbitrale)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, perché concernenti diritti disponibili, e ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere oggetto di un

tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Verona, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Verona che provvederà alla nomina di un Collegio di tre arbitri.

Si applicano, per quanto espressamente non disposto, le norme del codice di rito in tema di arbitrato rituale e le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Per qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto, e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO VIII

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 45 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- (a) rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di strumenti finanziari, di cui al titolo IV, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- (b) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 25, lett. c);
- (c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31/01/1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 49 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/1991. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "*disciplina delle società cooperative*", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

FIRMATO:

LUCIA ZANONI

ELENA BORIO NOTAIO - IMPRONTA DEL SIGILLO

ESENTE DA BOLLO - COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL
DOCUMENTO ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 22 DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO
REGISTRO IMPRESE.
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART.19 TABELLA ALLEGATA
AL D.P.R. 642/1972.
FIRMATO ELENA BORIO NOTAIO